

ACCORDO
ex Art.15 L.241/90

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il programma di Governo (di seguito denominato “Dipartimento”) con sede in Roma, via della Mercede n. 96, 00187, codice fiscale n. 80188230587, rappresentata dal dott. Francesco Spada, Coordinatore dell’Ufficio per il conseguimento dei target, per lo studio e per la diffusione dei risultati concernenti l’azione di Governo del Dipartimento, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

E

l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (di seguito denominato “INAPP”) con sede in Roma in Corso d’Italia n. 33, codice fiscale n. 80111170587, rappresentato per la firma del presente atto dal Dott. Natale Forlani, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata, autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente l’Amministrazione che rappresenta

di seguito denominati, se indicati singolarmente, anche come “Parte” e, se indicati congiuntamente, come “Parti”

PREMESSO CHE

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali*”, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare l’articolo 25, prevede che il Dipartimento per il programma di Governo è “*la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative*”;
- il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attribuisce al Dipartimento anche le funzioni relative a “*monitoraggio e verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell’attuazione del programma e delle politiche settoriali nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati*”;

- l'INAPP è un ente nazionale di ricerca, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, regolato dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, così come stabilito nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- INAPP, che si occupa di studio, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche negli ambiti del lavoro, della formazione, della protezione sociale e dell'inclusione, ai sensi dell'art. 1, co. 2, del proprio Statuto, *“svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche (...) al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche”*;

- INAPP può, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), dello Statuto svolgere *“attività di consulenza tecnico-scientifica (...) per la Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

CONSTATATO CHE

- la nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025, assegna al Dipartimento per il programma di Governo l'obiettivo strutturale avente ad oggetto *“attività di analisi, studio e valutazione delle politiche pubbliche con approfondimenti settoriali su quelle a rilevante impatto politico-sociale”*;

- nell'ambito del predetto obiettivo è prevista la *“Realizzazione di studi e approfondimenti sui provvedimenti e sulle politiche pubbliche a rilevante impatto politico-sociale adottati in attuazione del programma di Governo, finalizzati, attraverso l'acquisizione, l'elaborazione e il monitoraggio di dati e indicatori, a valutarne gli effetti rispetto agli obiettivi programmati”*;

- la Direttiva Generale per l'azione amministrativa e per la gestione per l'anno 2026 del Dipartimento per il programma di Governo, emanata in data 26 gennaio 2026 dal Sottosegretario di Stato con delega all'attuazione per il programma di Governo sen. Giovanbattista Fazzolari, pone quale obiettivo strategico *«Attività di analisi, studio e valutazione delle politiche pubbliche con approfondimenti settoriali su quelle a rilevante impatto politico-sociale»*;

- nell'ambito del predetto obiettivo è prevista *“la realizzazione di uno studio prototipale volto alla valutazione di una politica pubblica adottata in attuazione del programma di Governo selezionata tra quelle a maggior impatto politico-sociale, finalizzato, attraverso l'acquisizione,*

l'elaborazione e il monitoraggio di dati e indicatori, a valutarne gli effetti prodotti rispetto agli obiettivi programmati”;

- nell'attuazione dell'“*Accordo quadro di programma per un Governo di centrodestra*”, depositato ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, nello specifico nei punti nr. 2 “*Infrastrutture strategiche e utilizzo efficiente delle risorse europee*” e nr. 8, “*Difesa del lavoro, dell'impresa e dell'economia*”, ha un ruolo rilevante l'istituzione delle ZES unica avvenuta con decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
- il Piano Strategico per la ZES Unica ha previsto l'adozione di una serie di misure volte a rafforzare il tessuto produttivo del Mezzogiorno attraverso un sistema coordinato di: agevolazioni fiscali; investimenti infrastrutturali; incentivi per l'occupazione giovanile e femminile; sostegno alla competitività, alla transizione ecologica e digitale.
- in tale quadro hanno un'importanza chiave gli incentivi all'occupazione in area ZES, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, con legge 4 luglio 2024, n. 95;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), nel rifinanziare le predette misure, stabilisce all'articolo 1, commi 154 e 155, che, ai fini degli specifici interventi, si debba tenere conto degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel ridisegnare la *governance* delle politiche del lavoro in Italia all'art. 10 assegna all'INAPP, tra le altre cose, funzioni di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione, inclusione sociale e politiche attive del lavoro;
- l'INAPP ha al suo interno la Struttura di ricerca “*Imprese, transizioni e sviluppo del Mezzogiorno*” la quale, ai sensi della Delibera n.11 del 24 luglio 2025 del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP, svolge attività di analisi e valutazione degli effetti combinati degli incentivi per gli investimenti e per l'occupazione nelle Regioni ricomprese nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES), con particolare riguardo alle misure di agevolazione a supporto della transizione competitiva, tecnologica ed energetica delle imprese situate in questi territori; inoltre con Determina n.460 del 01 dicembre 2025 del Direttore Generale, all'interno di tale Struttura è costituito il Gruppo di ricerca “*Analisi e valutazione delle politiche per il lavoro e le imprese: la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno*” che svolge attività di analisi scientifica e di supporto istituzionale avente per oggetto le politiche per

l'occupazione e gli investimenti nelle regioni della Zona Economico Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno;

- il documento *“Indirizzi Strategici per il triennio 2026-2028”*, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INAPP con delibera n. 14 del 19 dicembre 2025, individua tra le attività di ricerca scientifica dell'Ente *“l'analisi e valutazione degli effetti combinati degli incentivi per gli investimenti e per l'occupazione nelle Regioni ricomprese nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES), con particolare riguardo alle misure di agevolazione a supporto della transizione competitiva, tecnologica ed energetica delle imprese situate in questi territori, attraverso un approccio microeconomico e comparativo a livello internazionale, anche in collaborazione con i rilevanti stakeholder istituzionali e socioeconomici attivi al livello territoriale”*;

CONSIDERATO CHE

- il Dipartimento opera, tra l'altro, nell'area del monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche governative;

- INAPP è ente pubblico nazionale deputato a svolgere attività di ricerca e valutazione nel campo delle politiche pubbliche;

- INAPP è una eccellenza nel campo della ricerca nelle politiche economiche, sociali e del lavoro;

RITENUTO

- alla luce di quanto sopra esposto, essere interesse comune delle Parti l'analisi delle politiche pubbliche connesse all'istituzione della ZES unica nonché la valutazione dei loro effetti con riferimento agli obiettivi programmati di coesione e crescita nel Mezzogiorno;

- che, essendo le Parti amministrazioni pubbliche, può trovare applicazione l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato *“Accordi fra pubbliche amministrazioni”*, al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTI

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”* e, in particolare, l'art. 25 concernente il Dipartimento per il programma di Governo;

- il decreto del Sottosegretario di Stato per l'attuazione del programma di Governo del 22 marzo 2023, registrato dalla Corte dei conti il 29 marzo 2023 al n. 912, con il quale è stata adottata la nuova organizzazione del Dipartimento per il programma di Governo;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il Sen. Giovanbattista Fazzolari è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022 con il quale al Sen. Giovanbattista Fazzolari è stata conferita la delega di funzioni nelle materie di attuazione del programma di Governo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2022 al n. 2830, con il quale al Cons. Massimiliano Vittiglio è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per il programma di Governo e la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa 10 "Programma di Governo" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Segretario Generale del 6 dicembre 2022, annotato dall'UBRRAC il 9 dicembre 2022 al n. 4603, con il quale al Vicesegretario della Presidenza del Consiglio dei ministri Cons. Massimiliano Vittiglio sono state delegate alcune specifiche competenze e funzioni attribuite dalla normativa vigente al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Segretario generale del 5 gennaio 2023, annotato dall'UBRRAC il 09/01/2023 al n. 45, con il quale è stato delegato il potere di firma al Cons. Massimiliano Vittiglio con riferimento alle questioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto del Segretario generale del 06/12/2022;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2023 con il quale all' art. 1 sono state apportate le modifiche all'art. 2, comma 2, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 e all'art. 6 sono state apportate modifiche all'art. 25 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 11 aprile 2023 al n. 1018, con il quale è stato modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 novembre 2022, citato, conferendo al Cons. Massimiliano Vittiglio l'incarico di Capo del Dipartimento;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 giugno 2023, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2023, Reg. n. 1825, concernente il conferimento al dott. Francesco Spada dell'incarico di Coordinatore dell'Ufficio per il conseguimento dei target, per lo studio e per la

diffusione dei risultati concernenti l'azione di Governo nell'ambito del Dipartimento per il programma di Governo;

- la determina del Capo Dipartimento per il programma di Governo del 7 aprile 2026 con la quale è stata conferita al dott. Francesco Spada la delega di firma per la stipula dell'Accordo fra il Dipartimento per il programma di Governo e l'INAPP, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2026 del Dipartimento per il programma di Governo emanata dal Sottosegretario di Stato in data 26 gennaio 2026;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, finalizzata, fra l'altro, a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli appalti pubblici;
- l'articolo 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali;
- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e verificata la sussistenza delle condizioni ivi previste per la stipula di accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni;
- la nota prot. MDPG n. 73 del 26/01/2026 con cui il Capo del Dipartimento per il programma di Governo ha comunicato al Capo della Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche per il Sud l'intenzione del Dipartimento di realizzare un'attività di ricerca incentrata sull'analisi delle politiche previste dal Piano strategico per la ZES Unica e delle misure volte a rafforzare il tessuto produttivo del Mezzogiorno attraverso un sistema coordinato di: agevolazioni fiscali; investimenti infrastrutturali; incentivi per l'occupazione giovanile e femminile; sostegno alla competitività, alla transizione ecologica e digitale;
- la nota prot. USS_SBARRA n. 84 del 29/01/2026 con cui il Capo della Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche per il

Sud ha espresso la propria condivisione all'attuazione del progetto proposto, rappresentano l'opportunità di concentrare la ricerca verso il tema degli incentivi all'occupazione in area ZES, di cui agli articoli 22 (Bonus Giovani), 23 (Bonus Donne) e 24 (Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica) del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. "Decreto Coesione"), convertito, con modificazione, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
2. Con il presente Accordo a titolo gratuito il Dipartimento e INAPP, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e tecnico-scientifiche, intendono sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato all'analisi delle politiche pubbliche connesse all'istituzione della ZES unica e di valutazione dei relativi effetti.
3. Le attività saranno completate entro dodici mesi dal termine di efficacia di cui all'articolo 9, comma 1 del presente Accordo.
4. La collaborazione sarà svolta a titolo gratuito mediante l'istituzione di un Gruppo di lavoro composto da personale in servizio presso il Dipartimento e da personale in servizio presso l'INAPP senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

(Impegni delle parti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, INAPP si impegna a:
 - a) elaborare una bozza di Report tecnico-scientifico concernente le risultanze dell'analisi degli effetti combinati degli incentivi per gli investimenti e per l'occupazione nell'area della ZES unica;
 - b) partecipare alle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 del presente Accordo mediante un proprio rappresentante.

Il rilascio del Report è subordinato alla ricezione da parte di Inapp dei dati necessari alle elaborazioni delle analisi previste.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Dipartimento si impegna a:

- a) svolgere in collaborazione con INAPP un costante lavoro di supervisione e coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dall'Accordo, con apporto di competenze specialistiche maturate nell'analisi della normativa primaria e secondaria e nel monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche caratterizzanti le attribuzioni istituzionali del Dipartimento;
 - b) valutare la bozza di Report tecnico-scientifico di cui alla lett. a) del co. 1 del presente articolo, eventualmente integrandola con elementi di analisi derivanti dall'attività istituzionale di monitoraggio svolta con gli strumenti a disposizione del Dipartimento;
 - c) monitorare e valutare, attraverso il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 del presente Accordo, la complessiva attività svolta in esecuzione del presente Accordo e i relativi risultati.
3. Le Parti si impegnano a intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine dell'ottimizzazione dei flussi di informazione.
 4. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da impegni contrattuali, anche aventi ad oggetto rapporti di lavoro, instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Art. 3

(Attuazione dell'Accordo)

1. All'attuazione del presente Accordo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento e l'INAPP mettono a disposizione risorse, dati, competenze e professionalità da utilizzare per lo svolgimento delle attività di interesse comune per l'attuazione dell'Accordo.
3. Gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione delle iniziative e di rilascio dei prodotti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, saranno oggetto di pianificazione esecutiva concordata tra le parti.

Art. 4

(Monitoraggio e verifica dei risultati)

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:
 - per il Dipartimento: dott. Francesco Spada, Coordinatore dell'Ufficio per il conseguimento dei target, per lo studio e per la diffusione dei risultati concernenti l'azione di Governo del

Dipartimento per il programma di Governo; dott. Lodovico Muratori, Coordinatore del Servizio per l'informazione, la comunicazione e la promozione delle iniziative del Governo nell'ambito dell'Ufficio per il conseguimento dei target, per lo studio e per la diffusione dei risultati concernenti l'azione di Governo del Dipartimento per il programma di Governo;

PEC: upg@mailbox.governo.it

- per l'INAPP: dott.ssa Irene Brunetti

PEC: presidenzainapp@pec.it

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i referenti dell'Accordo come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.
3. Il monitoraggio e la verifica dei risultati, in attuazione del presente Accordo, sono affidati ad un apposito Comitato tecnico-scientifico presieduto dal dott. Francesco Spada, Coordinatore dell'Ufficio per il conseguimento dei target, per lo studio e per la diffusione dei risultati concernenti l'azione di Governo del Dipartimento per il programma di Governo, e composto da un rappresentante indicato dal Dipartimento per il programma di Governo e da un rappresentante designato dall'INAPP.
4. Ai lavori del Comitato può partecipare senza diritto di voto, per apportare specifiche competenze e conoscenze ed in ogni caso su base volontaria, un rappresentante degli uffici del Sottosegretario di Stato con delega alla materia.

Art. 5

(Riservatezza)

1. Tutti i dati, i documenti, le informazioni e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti ed espressamente indicati come confidenziali in esecuzione del presente Accordo dovranno essere considerati come "informazioni riservate". Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo sulle informazioni riservate, compresi i documenti, i dati e le informazioni di carattere tecnico-scientifico oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo fino ad un periodo di tre anni dopo il termine del presente Accordo. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alle altre Parti. Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano a trattare dati personali solo nella misura in cui detto trattamento di dati personali si renda necessario a dare esecuzione al presente Accordo e alla pianificazione esecutiva delle attività di progetto per perseguire le finalità ivi previste, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dati ed in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), del decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. e delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica.
2. Rispetto al trattamento di dati personali contenuti nel presente accordo, le parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo stesso, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell’accordo.
3. Nel caso in cui, in esecuzione di quanto sarà disciplinato nella pianificazione esecutiva delle attività di progetto, le Parti dovessero determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, queste ultime si impegnano sin d’ora, e comunque prima dell’inizio del trattamento, a sottoscrivere un accordo interno di contitolarità ai sensi dell’articolo 26 del GDPR, che definisca le rispettive responsabilità in merito all’osservanza del GDPR.
4. Qualora, nell’ambito dell’attuazione della pianificazione esecutiva delle attività, una Parte necessiti di accedere a dati personali di cui l’altra Parte è titolare, la richiesta dovrà essere formulata per iscritto (anche tramite canali telematici tracciabili). La Parte richiedente dovrà specificare la stretta correlazione tra i dati richiesti e le specifiche fasi della ricerca, nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR) ed inoltre dovrà indicare la norma di legge, di regolamento o l’atto amministrativo generale ovvero lo stato di necessità per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse che rendono ammissibile, in osservanza dell’art. 2-ter del D. Lgs. 196/2003, la comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali (fermo restando il divieto di comunicazione di cd. dati “sensibili” e/o “giudiziari”).
5. I dati personali comunicati o ai quali venga dato accesso in forza del presente Accordo non potranno essere in alcun modo trattati, comunicati a terzi o diffusi per finalità ulteriori e diverse

da quelle strettamente legate alla pianificazione esecutiva delle attività di Progetto, salvo espresso obbligo di legge o previo nuovo e specifico accordo tra le Parti.

6. La diffusione dei risultati statistici è ammessa soltanto in forma aggregata ovvero secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti, salvo che la diffusione riguardi variabili pubbliche.

Art. 7

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo è valido dalla data della sottoscrizione, è efficace dall'esito positivo dei controlli di legge e ha durata di 12 mesi dalla comunicazione da parte del Dipartimento dell'avvenuta registrazione da parte del competente Organo di controllo.
2. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, con pagamento del tributo di registro in misura fissa, per il combinato disposto degli artt. 5, 6, 40 del D. P. R. n. 131/1986 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A - tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

Art. 8

(Recesso)

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della data del recesso.

Art. 9

(Risoluzione per inadempimento)

1. Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere.
2. Ciascuna Parte inadempiente rispetto agli obblighi scaturiti dal presente Accordo sarà tenuta a risarcire gli eventuali danni subiti dall'altra Parte a causa dell'inadempimento.

Art. 10

(Proprietà dei risultati)

1. Ogni Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula del presente Accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua

sola discrezione.

2. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che i risultati di ricerca scaturiti dalle attività comuni del presente Accordo non potranno essere utilizzati, divulgati e sfruttati dalle Parti se non previa autorizzazione espressa del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, nei tempi e secondo le modalità stabilite dallo stesso e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché dei regolamenti interni. In ogni caso, le eventuali pubblicazioni e diffusioni conseguenza dell'attività di ricerca di cui al presente Accordo dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto nell'ambito della collaborazione oggetto dell'Accordo medesimo.

Art. 11

(Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)

1. Ciascuna Parte assume a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di progetto, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, esonerando l'altra Parte da qualsiasi responsabilità od onere in merito.

Art. 12

(Risoluzione delle controversie e Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella interpretazione e/o concreta attuazione del presente Accordo.
2. Per qualunque controversia non risolvibile in via bonaria che dovesse insorgere tra i sottoscrittori, le Parti potranno liberamente adire le vie giudiziali e il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.
3. Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme del Codice civile in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dell'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per il Dipartimento
per il programma di Governo

Il Coordinatore dell'Ufficio per il
conseguimento dei target, per lo studio
e per la diffusione dei risultati
concernenti l'azione di Governo

Dott. Francesco Spada

Francesco Spada

08-04-2026 | 16:19:11 CEST

Per l'Istituto Nazionale per
l'Analisi delle Politiche Pubbliche

Il Presidente

Dott. Natale Forlani



NATALE
FORLANI
08.04.2026
15:06:51
GMT+02:00



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Al Dipartimento per il programma di Governo

ATTESTAZIONE VISTO SEMPLICE

OGGETTO: Decreto di approvazione dell'Accordo di collaborazione, a titolo gratuito stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il programma di Governo e l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Si attesta che il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del provvedimento indicato in oggetto protocollato da questo Ufficio in data 09/04/2026 al numero 11163 ha avuto esito positivo.

Pertanto, è stato registrato ai sensi dell'articolo 51 del DPCM 10 aprile 2024 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il **visto numero 1392** apposto **in data 16/04/2026**.

IL REVISORE
V. Tufariello

IL DIRIGENTE
(Dott. Claudio Lavagnini)
firmato digitalmente

Claudio Lavagnini